**CRONOPROGRAMMA RINNOVO CONSIGLIO** approvato con delibera di Giunta n. 77/2025

|  |  |
| --- | --- |
| **10 DICEMBRE 2025 \*** | Scadenza del mandato 2020/2025 |
| **12 GIUGNO 2025**  (180 gg. Dalla scadenza del Consiglio) | Avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio:  il Presidente provvede a   * pubblicare all’Albo camerale e sul sito internet istituzionale l’avviso di avvio della procedura di rinnovo del Consiglio * comunicare al Presidente della Giunta Regionale l’avvio del procedimento   ***(art. 2 c. 1 D.M. 156/2011)*** |
| **ENTRO IL 22 luglio 2025 – ore 12:30 (termine ultimo)**  (entro e non oltre 40 gg. dalla pubblicazione dell’avviso, termine perentorio) | Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori fanno pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e le informazioni sul grado della loro rappresentatività.  ***(art. 2 c. 2 e art. 3 D.M. 156/2011)*** |
| Entro 10 gg dalla richiesta: Termine perentorio relativo alle regolarizzazioni | Durante il periodo di verifica di quanto pervenuto, nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi non risultino regolari, ma sanabili, il responsabile del procedimento ne richiede regolarizzazione o integrazione  ***(art. 5 c. 1 D.M. 156/2011)*** |
| **INDICATIVAMENTE ENTRO**  **IL 21 AGOSTO 2025** (DATA STIMATA)  (entro 30 gg. dalla presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni che intendono concorrere alla procedura, termine ordinatorio) | Il Segretario Generale, previa verifica della loro regolarità, trasmette al Presidente della Giunta Regionale i documenti acquisiti.  ***(art. 5 c. 3 D.M. 156/2011)***  Adozione provvedimenti di irricevibilità/esclusione a cura del Segretario Generale |
| **INDICATIVAMENTE ENTRO**  **FINE SETTEMBRE-PRIMI DI OTTOBRE 2025** (DATA STIMATA)  (entro 30 gg. dalla ricezione della documentazione, termine ordinatorio)  N.B.: la Regione ha facoltà di notificare anche con una proroga di una decina di giorni, per cui i termini potrebbero slittare fino a metà ottobre. | Il Presidente della Giunta Regionale:   rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale   individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro gruppi, cui compete la designazione dei componenti nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero   determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta effettuare la designazione   notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione   richiede ALLA CAMERA DI COMMERCIO il nominativo DEL RAPPRESENTANTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI designato in seno al Consiglio camerale.  ***(art. 9 c. 1 lett. A), b), c), d), e) D.M. 156/2011)*** |
| **ENTRO 30 gg. dalle notifiche (DATA STIMATA metà novembre 2025)** di cui all’art. 9 comma 1 lett. D) e dalla richiesta di **designazione del rappresentante dei liberi professionisti** TERMINE PERENTORIO | **COMUNICAZIONE NOMINATIVI ALLA REGIONE VENETO**  Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché il Presidente della Camera, comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei consiglieri di loro spettanza.  ***(art. 10 c.1 D.M. 156/2011)*** |
| Ricevute le designazioni verosimilmente **entro metà dicembre 2025 (data stimata)** | Il Presidente della Giunta Regionale, previa verifica del possesso dei requisiti, nomina con proprio decreto (notificato agli interessati entro i 10 gg. Successivi) i consiglieri e dispone la prima convocazione del Consiglio per la nomina del Presidente.  ***(art. 10 c. 2 e c. 4 D.M. 156/2011)*** |
| **entro dicembre 2025 (DATA STIMATA)** | **INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO**  ***n.b. il Presidente deve essere nominato entro 30 gg dalla data di nomina del consiglio, art. 16 L. 580/1993*** |
| \*NOTA SULLA PROROGATIO: L’articolo 38 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 stabilisce che “in caso di ritardo nell’insediamento dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alle attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza”. | |